

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 settembre 2024, n. 383

T. U. Legge Regionale 5 Febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 2 e 3 - Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Palagianello.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP.

VISTO Il comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 "Trasferimento e alienazione" il quale dispone che le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.

VISTO il comma 3 dello stesso articolo, il quale prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale.

VISTO l'art. 6 della L.R. n. 26/2020, il quale dispone che tutte le strade ricadenti nei Comuni pugliesi, non classificate statali, provinciali e comunali, vengono classificate quali strade comunali e assunte direttamente al patrimonio dello stesso Comune per l'interesse pubblico che rivestono;

VISTA la deliberazione n. 2422 del 21.12.2018 con cui la Giunta regionale ha disposto, ai sensi del comma 2, dell'art. 22 ter della L.R n. 4/2013 e s.m.i. il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Palagianello (TA), catastalmente individuate nell' Allegato "A", della predetta deliberazione.

VISTO il comma 1, dell'art. 22 quater, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 2, dell'art. 22 ter, al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali.

CONSIDERATO che, in adempimento al comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Palagianello (TA), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

DECRETA

Art.1

Le infrastrutture pubbliche stradali realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Palagianello (TA), ai sensi dell'art. 22 ter comma 2 della L.R. n. 4/2013 e s.m.i. e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 2422 del 21.12.2018, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Palagianello (TA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Art. 3

I cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto dei terreni del Comune di Palagianello come segue:

- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 7 – particella 75, superficie ha. 0.30.83;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 7 – particella 184, superficie ha. 0.21.60;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 7 – particella 240, superficie ha. 0.08.64;**
- **Loc. Fontana del Fico, Foglio 10 – particella 24, superficie ha. 0.19.60;**
- **Loc. Fontana del Fico, Foglio 11 – particella 94, superficie ha. 0.10.50;**
- **Loc. Fontana del Fico, Foglio 11 – particella 101, superficie ha. 0.35.21;**
- **Loc. Petrosa, Foglio 11 – particella 232, superficie ha. 0.00.81;**
- **Loc. Petrosa, Foglio 14 – particella 80, superficie ha. 0.50.05;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 14 – particella 91, superficie ha. 0.23.10;**
- **Loc. Petrosa, Foglio 14 – particella 110, superficie ha. 0.52.91;**
- **Loc. Petrosa, Foglio 14 – particella 146, superficie ha. 0.30.91;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 14 – particella 175, superficie ha. 0.14.62;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 14 – particella 214, superficie ha. 0.01.27;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 15 – particella 136, superficie ha. 0.24.17;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 17 – particella 77, superficie ha. 0.05.52;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 17 – particella 108, superficie ha. 1.92.88;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 20 – particella 22, superficie ha. 0.70.75;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 20 – particella 241, superficie ha. 0.01.65;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 20 – particella 242, superficie ha. 0.13.00;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 20 – particella 300, superficie ha. 0.03.00;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 20 – particella 301, superficie ha. 0.01.75;**
- **Loc. Parco di Stalla 1^, Foglio 24 – particella 75, superficie ha. 0.40.31;**
- **Loc. Parco di Stalla, Foglio 24 – particella 85, superficie ha. 0.11.20;**
- **Loc. Parco di Stalla 1^, Foglio 24 – particella 376, superficie ha. 0.08.22;**

Art. 4

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore del Comune di Palagianello dei cespiti così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Palagianello, agli effetti dell'Iva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il Comune di Palagianello è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà. Le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, connesse al trasferimento volturale sono a totale carico del Comune di Palagianello, ai sensi dell'art. 22 *nonies*, comma 1, della L.R. 4/2013, con esonero dell'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da esso derivante.

Art. 7

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, lì 6 settembre 2024

EMILIANO